



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - DEC - 2010 - 0000843 del 18/11/2010

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter;

**VISTO** l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

**VISTO** il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";



**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7, convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002, recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;

**VISTO** l'art. 267 e seguenti del D.lgs n. 152/2006 in tema di “tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”;

**VISTI** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con il quale si è provveduto ad istituire la Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 e successive modifiche ed integrazioni, costitutivo della stessa Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 di rinnovo della composizione della stessa Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale;

**VISTO** l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge n. 123 del 14 luglio 2008;

**VISTA** la nota in data 16 luglio 2004, assunta al prot. n. DSA-2004-16903 del 21.07.04, con cui, nell'ambito dell'autorizzazione unica ai sensi della Legge n. 55 del 09.04.02, la Società Molisenergy s.r.l., con sede in Napoli, Centro Direzionale – isola E fabbricato 7, ha presentato, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata con gas naturale da localizzare nel Comune di Venafro, in Provincia di Isernia;





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**PRESO ATTO** che il progetto prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza elettrica di circa 780 MW, localizzata nel territorio del Comune di Venafro (IS) e, inoltre, la realizzazione di un gasdotto DN 400 di lunghezza di circa 16 km, per l'allacciamento alla rete nazionale gas interessante i Comuni di Vairano Partenora (CE), Presenzano (CE), Sesto Campano (IS) e Venafro (IS), e la realizzazione di un elettrodotto a 380 kV aereo per 9,2 km e per 5,8 km in cavo interrato, per l'allacciamento alla rete elettrica nazionale, interessante i Comuni di Venafro (IS), Sesto Campano (IS) e Presenzano (CE);

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 20.07.2004 sui quotidiani "La Stampa" e "il Tempo";

**VISTA** tutta la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in data 16.07.2004, nonché tutta la documentazione integrativa e di chiarimento pervenuta nel corso dell'istruttoria;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni n. 756 del 2.02.2006 della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che:

- sono state censite in un raggio di 15 km dal sito di intervento 19 aree protette, fra le quali la più vicina risulta quella dell' "Oasi delle Mortine", posta a circa 2 km dal sito della centrale;
- dal citato parere n. 756 del 02.02.2006, risulta effettuata, nell'ambito dell'istruttoria della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, una valutazione di incidenza, ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE e



dell'art. 5 del DPR 08.09.1997, n. 357, così come modificato dal DPR 13.03.2003 n. 120, dalla quale non risultano, in fase di cantiere e di esercizio, impatti sulle componenti ambientali che caratterizzano i diversi siti della Rete Natura 2000 presi in esame.

**ACQUISITO** il parere contrario espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. DIP/BCP/503/34.19.04/651/2005 del 16.09.2005, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITE:**

- la DGR n. 1124 del 27.08.2004, che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con la quale la Regione Molise esprime parere negativo sul progetto in quanto "contrasta con la programmazione regionale, nonché con la forte valenza naturalistica dell'area";
- la DGR n. 489 dell'11.05.2009, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con la quale la Regione Molise conferma il precedente parere contrario;

**ACQUISITA** la nota n. 2005.1064038 del 28.12.2005 della Regione Campania, che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui si comunica la decisione relativa alla sospensione dell'istruttoria finalizzata all'espressione del proprio parere "*in attesa dell'espressione favorevole dell'Ente Regione Molise*";

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'espressione del parere contrario n. DIP/BCP/503/34.19.04/651/2005 del 16.09.2005 emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul progetto, la Società Molisenergy s.r.l. ha presentato al detto Ministero una richiesta di riesame del parere, inviando la documentazione progettuale relativa ad una variazione del progetto architettonico e di inserimento paesaggistico





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

della centrale di cui trattasi *“limitatamente agli aspetti architettonici concernenti la riduzione degli sviluppi volumetrici dell’impatto visivo e paesaggistico”*;

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell’annuncio relativo alla presentazione delle sopra dette modifiche del progetto ed al deposito della relativa documentazione per la pubblica consultazione è avvenuta in data 30.05.06 sui quotidiani *“Il Sole 24 Ore”* e *“Nuovo Oggi Molise”* e in data 30.05.06 e 31.05.06 su il quotidiano *“Il Mattino”*;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni espresso, a seguito dell’esame delle modifiche progettuali elaborate dalla Società, dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota n. SO2/34.19.04/20203 del 6.11.2006 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni n. 374, espresso in data 30.10.2009 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA – VAS, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, con il quale, alla luce della variazione del progetto architettonico e di inserimento paesaggistico della centrale proposta dalla Società Molisenergy s.r.l., si provvede ad integrare e modificare il precedente parere n. 756 espresso in data 02.02.2006 dalla Commissione per le Valutazioni dell’Impatto Ambientale;

**PRESO ATTO** che, relativamente al sopracitato parere negativo della Regione Molise, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA VAS nel citato parere n. 374 del 30.10.2009 ha esaminato le motivazioni e considerazioni addotte a sostegno del predetto parere negativo regionale, reputandole non ostative all’espressione di un parere positivo di compatibilità ambientale sul progetto;

**PRESO ATTO** che sono pervenute, ai sensi dell’art. 6 della legge 349/86, le



seguenti osservazioni da parte del pubblico, che sono state considerate, unitamente controdeduzioni fornite dal proponente, in sede di istruttoria tecnica ed al fine della definizione del procedimento:

- nota del 09.09.2004 del Comune di Pesche, acquisita al prot. DSA-2004-20772 del 21.09.2004, con cui si trasmette la Delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 20.08.2004;
- nota del 04.10.2004 del Comune di Montaquila, acquisita al prot. DSA-2004-22756 del 14.10.2004, con cui si trasmette la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 27.08.2004;
- nota del 06.10.2004 del Comune di Filignano, acquisita al prot. DSA-2004-23624 del 25.10.2004, con cui si trasmette la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 24.09.2004;
- nota del 04.10.2004 della Provincia di Isernia, acquisita al prot. DSA-2004-23554 del 25.10.2004, con cui si trasmette Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 27.09.2004;
- nota del Comitato Valle del Volturno, acquisita al prot. DSA-2004-19431 del 31.08.2004;
- nota 23.06.2005 della Regione Molise, acquisita al prot. DSA-2005-23203 in data 22.09.2005, con cui si trasmettono le delibere 7, 8, 9 e 10 del 09.05.2005 del Comune di Venafro;
- nota del 19.07.2005 del Comitato Valle del Volturno, acquisita al prot. DSA-2005-18619 del 21.07.05;
- nota del 19.07.2005 del Consorzio Industriale Isernia-Venafro, acquisita al prot. CVIA-2353 del 21.07.05;





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- nota del Comitato Valle del Volturno, acquisita al prot. DSA-2006-17682 del 04.07.06;
- nota del 21.05.2007 del Comune di Venafro, acquisita al prot. DSA-2007-15662 del 01.07.2007, con cui si trasmette la Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 3.04. 2007;
- nota del 29.06.2006 del Comitato Valle del Volturno DSA-2006-17682 del 4.07.2006;

**CONSIDERATO** che:

- per quanto riguarda i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione, il D.lgs 03.04.2006, n. 152 indica al Titolo V, Allegato VI, punto 2.2 che *"(..) in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25"*;
- sulla base delle disposizioni normative sopra dette si è ritenuto di integrare la prescrizione relativa ai limiti di emissione, indicata al punto 1 del parere n. 754 del 02.02.2006 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e riportata al punto A.1) del dispositivo del presente decreto, precisando che *"i limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25"*.

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Regione Molise;



## DECRETA

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla Società Molisenergy s.r.l. , con sede in Napoli, Centro Direzionale – isola E fabbricato 7, concernente una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza elettrica di circa 780 MW localizzata in Comune di Venafro (IS) e relative opere connesse (elettrodotto e metanodotto) come sopra descritte, interessanti i Comuni di Venafro (IS), Vairano Partenora (CE), Presenzano (CE) e Sesto Campano (IS), nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che di seguito si riportano;

### A. Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS

- A.1) Ferme restando tutte le ulteriori misure, anche in termini di ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera o di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile o annua, che potranno derivare dal redigendo Piano di risanamento regionale della qualità dell'aria della Regione Molise, ai sensi del D.M. n. 60/2002 e del D.Lgs. n. 351/1999, dovranno essere adottati sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto, con l'obiettivo di scendere al di sotto del valore di emissione attualmente garantito di 40 mg/Nm<sup>3</sup> per gli ossidi di azoto e di non superare il valore di 30 mg/Nm<sup>3</sup> per il monossido di carbonio (medie orarie) per quanto concerne il turbogas.
- I limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- A.2) Nel corso dell'esercizio, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto anche in funzione della produzione di particolato fine secondario.
- A.3) Deve essere previsto un sistema di monitoraggio delle emissioni al camino così come previsto dal D.M. 21/12/1995; i segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo, secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.
- A.4) Dovranno essere attuati i seguenti monitoraggi e sistemi di gestione ambientale:
- A.4.a) Monitoraggio della qualità dell'aria: la società proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano concordato con la Regione Molise e sottoposto a verifica di ottemperanza, per il monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo criteri e modalità del DM 60/02. Tale piano dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto e delle polveri fini e degli inquinanti di origine secondaria (ozono) e dovrà prevedere l'acquisto di strumentazione per il monitoraggio a carico del proponente. Al fine di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio dell'impianto, fermi restando gli accordi che interverranno con la Regione Molise, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima del collaudo della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le



modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti;

- A.4.b) Il proponente dovrà inoltre sviluppare il progetto esecutivo, da sottoporre a verifica di ottemperanza, e quindi attuare a suo carico il sistema SSD integrato con la rete di monitoraggio e supportata dal sistema di "remote sensing" per il controllo della temperatura dei fumi al camino in caso di fenomeni di inversione termica significativi.
- A.4.c) Il proponente dovrà predisporre in accordo con l'ARPA Molise un piano per il monitoraggio delle emissioni di particolato fine primario prodotto dall'impianto volto ad assicurare che le concentrazioni effettive di tale inquinante negli effluenti si mantengono entro i livelli di scarsa significatività delle emissioni dalle turbine a gas riportate nella Relazione del 23.2.2004 a firma del Direttore dell'Istituto per l'Inquinamento Atmosferico del C.N.R; qualora, nel corso delle campagne di misura, fossero rilevati livelli significativi di concentrazioni di particolato fine primario negli effluenti gassosi, l'Autorità competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale dovrà valutare l'opportunità di aggiornare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo con apposite prescrizioni volte a ridurre le emissioni di tale inquinante;
- A.4.d) un anno prima dell'entrata in esercizio della centrale dovrà essere avviato dal proponente un monitoraggio delle specie vegetali più sensibili agli inquinanti emessi dalla centrale attraverso campagne di osservazione che dovranno essere ripetute con cadenza annuale o pluriennale; le attività di biomonitoraggio della qualità dell'aria dovranno essere programmate ed effettuate sulla base di accordi preventivi con le competenti Autorità regionali (ARPA Molise).





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- A.4.e) Monitoraggio del rumore: dovranno essere effettuate campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità e i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, nonostante gli accorgimenti che il proponente in sede di SIA si è impegnato ad adottare, dovranno essere attuate ulteriori misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emmissive, sulle vie di propagazione e/o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali; durante la costruzione della centrale il proponente dovrà effettuare misure di rumore ambientale in prossimità dei recettori sensibili e valutare con le Autorità locali l'opportunità di adottare interventi mitigativi alla sorgente o presso i recettori.
- A.5) La sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto con esemplari delle specie da impiantare ex novo, dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Andrà, inoltre, garantito l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di sistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità



a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone (si faccia riferimento al manuale ANPA- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e Comitato per la Lotta alla Siccità e Desertificazione di cui al DPCM 26.9.97, GU n. 43 del 21.2.98, "Propagazione per Seme di Alberi ed Arbusti della Flora Mediterranea" - Roma 2001, ed al capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero Ambiente).

- A.6) Il Progetto Esecutivo delle opere a verde dovrà essere accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione delle Opere a Verde" che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno quinquennale sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da concordare con gli uffici regionali competenti.
- A.7) Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, la società proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali, ed alla Regione Molise, un piano di massima relativo al destino dei manufatti della Centrale al momento della sua futura dismissione. Detto piano dovrà indicare gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti per ripristinare i luoghi dal punto di vista territoriale ed ambientale e i mezzi e gli strumenti finanziari, comunque a carico del proponente, per farvi fronte. Il piano esecutivo degli interventi dovrà essere messo a punto tre anni prima della cessazione delle attività.
- A.8) In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la relativa verifica di ottemperanza, un'apposita relazione contenente il bilancio degli inerti dalla quale si evinca il reale fabbisogno/surplus di inerti nonché la relativa provenienza/destinazione. Tale relazione dovrà inoltre considerare la natura del materiale proveniente dalle operazioni di scavo e delle relative modalità di reimpiego alla luce dei disposti del punto c-bis), comma 1, art. 185 ovvero dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Nel caso in cui tale





## *Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

materiale e le modalità di riutilizzo rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 186, il proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anche l'apposito progetto di cui al comma 2 del medesimo articolo.

- A.9) In fase di progettazione esecutiva e prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la relativa verifica di ottemperanza, il progetto esecutivo del sistema di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche

### B) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

- B.1) il proponente dovrà mettere a disposizione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dei territori interessati il personale scientifico, le maestranze e quant'altro necessario alla realizzazione dei seguenti lavori dei quali le Soprintendenze cureranno la Direzione scientifica:

- prima dell'inizio dei lavori di movimento terra: scavo archeologico nell'area oggetto dell'intervento principale e nei due siti in loc. Finestrelle nei quali è stata riconosciuta l'esistenza di ville romane;
- prima dell'inizio dei lavori di movimenti terra: ricognizione totale dell'area interessata dagli interventi, eseguita da archeologi;
- durante lo svolgimento dei lavori: controllo costante da parte di archeologi;
- in momenti opportuni che potranno essere di volta in volta concordati tenendo conto delle reciproche esigenze: verifica, scavo e restauro delle situazioni di interesse archeologico che si saranno evidenziate nel corso dei lavori.



- B.2) considerato l'interesse archeologico del territorio dei comuni di Presenzano e di Vairano Patenora interessati dal passaggio del metanodotto e dell'elettrodotta di progetto, preliminarmente all'inizio dei lavori, dovranno essere effettuati, a cura e spese del proponente, una ricognizione topografica, saggi preliminari lungo il percorso del metanodotto e in corrispondenza di centraline, stazioni, tralicci elettrici, e che tutti i lavori di scavo e o movimentazione terra prevedano l'assistenza di ditte di archeologi accreditate presso le Soprintendenze di settore. Contestualmente il proponente dovrà comunicare in via ufficiale il nome della ditta esecutrice, del direttore dei lavori e l'avvenuto affidamento dell'assistenza scientifica.
- B.3) nel caso dovessero rinvenirsi stratificazioni archeologiche. e/o si rendessero necessari ulteriori accertamenti, le spese per la esecuzione delle indagini, comprese quelle relative al personale scientifico accreditato delle Soprintendenze di settore, graveranno interamente sul proponente;
- B.4) che in fase esecutiva sia trasmesso alla Soprintendenza di settore per i beni architettonici e per il paesaggio per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico del Molise, per la preventiva autorizzazione, il progetto delle opere mitigative.

C.) Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.





## *Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra indicate si provvederà come segue:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti A.1), A.2), A.5), A.6), A.8), A.9) e C.1);
- Il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti B.1), B.2), B.3) e B.4);
- La Regione con ARPA Molise provvederanno alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti A.3); A.4.d), A.4.e);
- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Molise l'ARPA Molise provvederanno alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti A.4.a), A.4.b), A.4.c);
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Molise provvederanno alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto A.7).

Il presente provvedimento sarà comunicato alla società Molisenergy s.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Molise, alla Regione Campania, alle Province di Isernia e di Caserta, all'ARPA Molise, al Comune di Venafro, al Comune di Vairano Partenora, al Comune di Presenzano, al Comune di Sesto Campano nonché al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Molise comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Molisenergy s.r.l., trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione per le Valutazioni Ambientali ed al Ministero per i



beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge del 7 agosto 1990, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale VIA VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

